AS1680 – REGIONE PUGLIA - LIMITI LAVORATIVI PER UN DIRETTORE SANITARIO DI STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE

Roma, 24 giugno 2020

Regione Puglia

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 17 giugno 2020, ha inteso svolgere alcune considerazioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativamente all'articolo 12, comma 8, della legge regionale Puglia, 2 maggio 2017, n. 9 ("*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*"), avente ad oggetto il limite d'età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario di una struttura sanitaria e socio-sanitaria privata, anche di carattere ambulatoriale.
In particolare, tale norma dispone che "*il limite d'età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell'articolo 15-nonies del d.lgs. 502/92*".
L'articolo 15-*nonies* del d.lgs. 502/1992, a sua volta, prevede che "*il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti*"[1].
Quest'ultima disposizione è stata oggetto di recenti modifiche, a partire dalla posizione espressa lo scorso 18 dicembre nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni che, adottando il Patto per la salute 2019-2021, ha proposto una deroga al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del d.lgs. n. 502/92, per cui, *"fino al 2022, al fine di far fronte alla carenza momentanea di medici specialisti, con particolare riferimento a talune discipline, ferma restando l'esigenza di garantire l'effettiva copertura del fabbisogno formativo definito anche con il MIUR, la possibilità di consentire ai medici specialisti, su base volontaria e per esigenze dell'azienda o dell'ente di appartenenza, di permanere in servizio*

[1] Già il previgente Regolamento regionale pugliese n. 3/2010 ("*Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 'Requisiti strutturali per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie'* "), con riferimento ai requisiti ulteriori di qualità individuati dalla Regione per l'accreditamento delle strutture che devono essere posseduti dal personale in servizio presso le strutture accreditate, dispone – *inter alia* – che il fabbisogno di personale deve essere garantito dalla strutture sanitarie: "*per limiti di età e condizione di compatibilità corrispondenti a quelli previsti per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio sanitario.*" (sez. A.01.03.01).

anche oltre il limite di 40 anni di servizio effettivo di cui all'articolo 15-nonies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e s.m.i. e comunque non oltre il settantesimo anno di età. L'amministrazione può accordare la prosecuzione del rapporto laddove non sia possibile procedere tempestivamente al reclutamento di nuovi specialisti" (scheda 3). Tale proposta della Conferenza Stato-Regioni è confluita nell'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. decreto c.d. "*Milleproroghe*"), come convertito con l. 28 febbraio 2020, n. 8.

Ciò posto, si rileva che il limite di età massimo previsto dall'articolo 12, comma 8, della citata legge regionale, previsto per i responsabili sanitari di strutture sanitarie e socio sanitarie private, determina un'ingiustificata limitazione alla prestazione dei servizi professionali da parte dei medici, restringendo così l'offerta di tali servizi.

Inoltre, tale misura comprime ingiustificatamente la libertà di iniziativa economica e l'autonomia gestionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private, precludendo loro di avvalersi di un medico che ha superato il limite di età previsto per rivestire il ruolo di direttore sanitario.

In proposito, si osserva che non è idonea a giustificare siffatte restrizioni la circostanza che tali strutture godano di un regime complementare rispetto a quello pubblico, da cui ricevono un *budget* per l'esercizio dell'attività. Infatti, se la previsione di un limite di età in capo ai dirigenti medici dipendenti del SSN può essere giustificata dalla necessità di tutelare l'interesse pubblico al *turn-over* generazionale, analoghe considerazioni non possono essere estese alle attività di carattere privato, specialmente laddove si tratti di incarichi di gestione apicale delle strutture, per i quali l'esperienza pregressa può rilevare ai fini dell'efficienza dell'attività di *management* svolta.

A ciò si aggiunga che, proprio in relazione al settore pubblico, il limite di età dei dirigenti medici posto dal citato articolo 15-*nonies* è stato oggetto una deroga che consente il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età, con il recepimento da parte dal citato articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto "Milleproroghe" della proposta elaborata in sede di Conferenza Stato-Regione.

Si consideri, infine, che in altre Regioni, la disciplina dei requisiti del responsabile sanitario non prevede alcun limite d'età per lo svolgimento di tale funzione (ad esempio, l'articolo 11 della L.R. Toscana 5 agosto 2009, n. 51, "*Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento*").

In conclusione, non sussistono ragioni imperative di interesse generale (*i.e.* ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica) tali da giustificare il limite massimo di età per i responsabili sanitari di strutture sanitarie e socio-sanitarie private, previsto dall'articolo 12, comma 8, della legge regionale Puglia, 2 maggio 2017, n. 9. Tale limite massimo, pertanto, costituisce una restrizione alla libertà di prestazione dei servizi professionali da parte dei medici e comprime la libertà di iniziativa economica delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private nella scelta del responsabile sanitario.

L'Autorità invita la Regione Puglia a comunicare, entro un termine di sessanta giorni dalla ricezione della presente, le determinazioni assunte con riguardo a quanto sopra rappresentato.

La presente segnalazione viene inviata per conoscenza anche alla Conferenza Stato-Regioni, affinché possa invitare le Regioni ad adottare normative rispondenti ai principi concorrenziali sopra richiamati.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli